

SENTENZA DELLA CORTE

21 settembre 1999

nella causa C-378/97, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam): procedimento penale contro Florus Ariël Wijsenbeek ⁽¹⁾

(«Libera circolazione delle persone — Diritto dei cittadini dell'Unione europea di circolare e soggiornare liberamente — Controlli delle frontiere — Normativa nazionale che impone alle persone provenienti da un altro Stato membro l'obbligo di presentare un passaporto»)

(1999/C 366/15)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-378/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 234 CE), dall'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam (Paesi Bassi), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Florus Ariël Wijsenbeek, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 7 A e 8 A del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 14 CE e 18 CE), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet e P. Jann, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: signora D. Lousterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 21 settembre 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Allo stato del diritto comunitario applicabile al momento dei fatti di cui alla causa principale, né l'art. 7 A né l'art. 8 A del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 14 CE e 18 CE) ostavano a che uno Stato membro imponesse a una persona, avente o meno la cittadinanza dell'Unione europea, l'obbligo penalmente sanzionato di comprovare la propria cittadinanza al momento del suo ingresso nel territorio di tale Stato membro attraverso una frontiera interna della Comunità, purché le sanzioni fossero analoghe a quelle applicabili a violazioni nazionali similari e non fossero sproporzionate, così da creare un ostacolo alla libera circolazione delle persone.

⁽¹⁾ GU C 387 del 20 dicembre 1997.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

21 settembre 1999

nella causa C-362/98: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 93/103/CE»)

(1999/C 366/16)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-362/98, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Pieter Jan Kuijper e Antonio Aresu) contro Repubblica italiana (agente: prof. Umberto Leanza, assistito dal signor Danilo Del Gaizo), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato e/o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 307, pag. 1), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE, la Corte (Prima Sezione), composta dai signori P. Jann (relatore), presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 21 settembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 13, n. 1, di questa direttiva.*
- 2) *la Repubblica italiana è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 358 del 21.11.1998.